

Il nuovo Codice Appalti: D.Lgs. 50/2016


Le valutazioni di conformità nel nuovo codice dei
contratti pubblici

Avv. Paola Conio – Senior Partner STUDIO LEGALE LEONE

Parole chiave della riforma

- ✓ Qualità
 - ✓ Semplificazione e tempestività
 - ✓ Trasparenza e anticorruzione
-

Esigenza di promuovere e premiare un più elevato livello di qualità delle prestazioni acquisite e degli operatori economici coinvolti nel sistema di public procurement



Difficoltà di accertare, compatibilmente con le risorse disponibili, i livelli di competenza delle PA e le tempistiche delle gare pubbliche l'effettiva sussistenza delle qualità richieste

Nel **procurement pubblico** i costi e le tempistiche delle valutazioni e delle prove dirette ad accertare l'effettiva sussistenza delle qualità richieste dalla stazione appaltante nonché la potenziale disomogeneità dei criteri di valutazione adottati da ciascun committente sarebbero assolutamente incompatibili con i principi fondamentali di economicità, efficacia, tempestività e correttezza che governano i processi di acquisto.

Inoltre, la disomogeneità dei criteri di valutazione avrebbe un **effetto distorsivo** del mercato e sarebbe dunque in contrasto con i principi, parimenti fondamentali, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità.

Fase di ammissione

Fase di esecuzione del contratto

D.Lgs. 50/2016 art. 82 (non presente nel D.Lgs. 163/2006)
Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova

1. Le amministrazioni aggiudicatrici possono esigere che gli operatori economici presentino, **come mezzi di prova di conformità ai requisiti o ai criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, ai criteri di aggiudicazione o alle condizioni relative all'esecuzione dell'appalto, una relazione di prova o un certificato rilasciati da un organismo di valutazione della conformità.** Le amministrazioni aggiudicatrici che richiedono la presentazione di certificati rilasciati da uno specifico organismo di valutazione della conformità accettano anche i certificati rilasciati da organismi di valutazione della conformità **equivalenti.** **Ai fini del presente comma, per «organismo di valutazione della conformità» si intende un organismo che effettua attività di valutazione della conformità, comprese taratura, prove, ispezione e certificazione, accreditato a norma del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio oppure autorizzato, per l'applicazione della normativa comunitaria di armonizzazione, dagli Stati membri non basandosi sull'accreditamento, a norma dell'articolo 5, paragrafo 2, dello stesso regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio. Nei casi non coperti da normativa comunitaria di armonizzazione, si impiegano i rapporti e certificati rilasciati dagli organismi eventualmente indicati nelle disposizioni nazionali di settore.**

Fase di valutazione delle offerte

**D.Lgs. 50/2016 art. 82 (non presente nel D.Lgs. 163/2006)
Rapporti di prova, certificazione e altri mezzi di prova - segue**

2. Le amministrazioni aggiudicatrici accettano altri **mezzi di prova appropriati**, diversi da quelli di cui al comma 1, ivi compresa una documentazione tecnica del fabbricante, **se l'operatore economico interessato non aveva accesso ai certificati o alle relazioni di prova di cui al comma 1, o non poteva ottenerli entro i termini richiesti, purché il mancato accesso non sia imputabile all'operatore economico interessato e purché questi dimostri che i lavori, le forniture o i servizi prestati soddisfano i requisiti o i criteri stabiliti nelle specifiche tecniche, i criteri di aggiudicazione o le condizioni relative all'esecuzione dell'appalto.**

3. Le informazioni relative alle prove e ai documenti presentati a norma del presente articolo e degli articoli 68, comma 8, e 69 sono messe a disposizione degli altri Stati membri, su richiesta, dalla Cabina di regia. Lo scambio delle informazioni è finalizzato a un'efficace cooperazione reciproca, ed avviene nel rispetto delle regole europee e nazionali in materia di protezione dei dati personali.

D.Lgs. 163/2006 art. 43 e 44

Art. 43 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare l'ottemperanza dell'operatore economico a determinate norme in materia di garanzia della qualità, le stazioni appaltanti fanno riferimento ai sistemi di assicurazione della qualità basati sulle serie di norme europee in materia e certificati da organismi conformi alle serie delle norme europee relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 1

Art. 87 c. 1 - Qualora richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare che l'operatore economico soddisfa determinate norme di garanzia della qualità, compresa l'accessibilità per le persone con disabilità, le stazioni appaltanti si riferiscono ai sistemi di garanzia della qualità basati sulle serie di norme europee in materia, **certificati da organismi accreditati**. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse ammettono parimenti altre prove relative all'impiego di misure equivalenti di garanzia della qualità, **qualora gli operatori economici interessati non avessero la possibilità di ottenere tali certificati entro i termini richiesti per motivi non imputabili agli stessi operatori economici, a condizione che gli operatori economici dimostrino che le misure di garanzia della qualità proposte soddisfano le norme di garanzia della qualità richieste**

D.Lgs. 163/2006 art. 43 e 44

Art. 44 - Qualora, per gli appalti di lavori e di servizi, e unicamente nei casi appropriati, le stazioni appaltanti chiedano l'indicazione delle misure di gestione ambientale che l'operatore economico potrà applicare durante l'esecuzione del contratto, e allo scopo richiedano la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinate norme di gestione ambientale, esse fanno riferimento al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o a norme di gestione ambientale basate sulle pertinenti norme europee o internazionali certificate da organismi conformi alla legislazione comunitaria o alle norme europee o internazionali relative alla certificazione. Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti in materia rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. Esse accettano parimenti altre prove relative a misure equivalenti in materia di gestione ambientale, prodotte dagli operatori economici.

D.Lgs. 50/2016 art. 87 c. 2

Art. 87 c. 2 - Le stazioni appaltanti, quando richiedono la presentazione di certificati rilasciati da organismi indipendenti per attestare il rispetto da parte dell'operatore economico di determinati sistemi o di norme di gestione ambientale, fanno riferimento al sistema dell'Unione di ecogestione e audit (EMAS) o a altri sistemi di gestione ambientale **nella misura in cui sono conformi all'articolo 45 del regolamento (CE) n. 1221/2009 o ancora ad altre norme di gestione ambientale fondate su norme europee o internazionali in materia, certificate da organismi accreditati per lo specifico scopo, ai sensi del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio.** Le stazioni appaltanti riconoscono i certificati equivalenti rilasciati da organismi stabiliti in altri Stati membri. **Qualora gli operatori economici abbiano dimostrato di non avere accesso a tali certificati o di non avere la possibilità di ottenerli entro i termini richiesti per motivi loro non imputabili,** la stazione appaltante accetta anche altre prove documentali delle misure di gestione ambientale, **purché gli operatori economici dimostrino che tali misure sono equivalenti a quelle richieste nel quadro del sistema o della norma di gestione ambientale applicabile**



Elementi di particolare attenzione per evitare distorsioni

- ✓ Corretto uso del linguaggio tecnico e corretta formulazione delle richieste nei documenti di gara [rispetto dei principi di **proporzionalità** e **attinenza**]
 - ✓ Corretta interpretazione ed applicazione del concetto di «**equivalenza**» nella valutazione di eventuali mezzi di prova alternativi
 - ✓ Corretta valutazione della «**messa a disposizione delle risorse necessarie**» all'ottenimento della valutazione di conformità nel caso di applicazione dell'istituto dell'avvalimento
-



Mutuo Riconoscimento
(EA - MLA, IAF - MLA, ILAC MRA)

Enti di Accreditemento
Regolamento (CE) N. 765/2008
Norma ISO/IEC 17011

- ISO/IEC 17021-1 (certificazione dei sistemi di gestione)
- ISO/IEC 17065 (certificazione di prodotto)
- ISO/IEC 17024 (Certificazione di personale)
- ISO/IEC 17020 (attività di ispezione)
- ISO 14064, ISO 14065, (attività di verifica)

- ISO/IEC 17025
- ISO 15189
- ISO/IEC 17043
- ISO/IEC 17025
- ISO/IEC 17034
- ISO/IEC 17025
- ISO 15195



Valutazione di conformità accreditata



Elementi identificativi di una valutazione di conformità accreditata

- 1) Marchio dell'Ente di accreditamento
- 2) Numero di registrazione dell'accREDITAMENTO
- 3) Riferimento alle Norme di accREDITAMENTO e certificazione
- 4) Campo di applicazione
 - i settori ai quali è limitata l'attività di certificazione, ispezione, verifica e convalida
 - identificazione dell'oggetto sottoposto a prova o taratura
 - identificazione del materiale di riferimento
- 5) Data di scadenza della valutazione di conformità accreditata (non applicabile per i rapporti di ispezione e per alcuni schemi di certificazione di prodotto)
- 6) Data di ispezione (Rapporto di ispezione)

Sentenze	Tematiche
<p>Tar Lazio Roma n. 9255/2018; Cons. Stato n. 3216/2018; TAR Veneto Venezia n. 511/2018; TAR Catania 122/2017; CDS 2830/2017; TAR Lazio 9765/2017 TAR Lazio 1517/2016</p>	<p>Pertinenza e sufficienza delle certificazioni prodotte in carenza di specifiche del bando o in caso di riferimenti non chiari o contestati</p>
<p>Tar Lazio Roma – sent. n. 8511/2018 ; Tar Puglia Bari sent. 1110/2018; Tar Lazio Latina n. 31/2018; Tar Lazio Roma n. 11582/2017; CDS 3593/2017; Tar Campania n. 4698/2017; CDS 1646/2017; CDS 2902/2017; TAR Catania 603/2017; TAR Lecce n. 174/2017</p>	<p>Valutazione dell'equivalenza dei mezzi di prova</p>
<p>TAR Lazio Roma n. 7472/2018; CDS n. 5287/2018; CDS n. 4329/2018; CDS n. 2953/2018; TAR Bologna n. 62/2017; TAR Lazio 1294/2017; Lazio 8520/2017; CDS 3710/2017</p>	<p>Ammissibilità ed effettività dell'avvalimento nel caso di valutazioni di conformità</p>

Grazie per l'attenzione!



00198 ROMA – VIA APPENNINI, 46

TEL.+39.06.8554284 - FAX .39.06.84241616

E – MAIL : info@leoneassociati.com www.leoneassociati.com

Avv. Paola Conio
